

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL
LAZIO**

N. 7 DEL 17 DICEMBRE 2024

**PARERE OBBLIGATORIO EX ART. 11, COMMA 2, DELLA L.R. 1/2007, E
SS.MM., IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 182 DEL 6
DICEMBRE 2024 CONCERNENTE “*LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025*”**

VISTO lo Statuto della Regione, e in particolare l’art. 67 relativo alle funzioni e prerogative del CAL e l’art. 4 secondo cui “*la Regione favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della programmazione socio-economica e territoriale*”;

VISTA la Legge regionale 1/2007 e s.m. che all’art. 11, comma 2, lett. a) stabilisce che il CAL: “*esprime parere obbligatorio, a maggioranza assoluta dei componenti, sulle proposte di legge regionale licenziate dalla commissione consiliare competente relative alla revisione dello Statuto, al bilancio di previsione finanziario, alla stabilità regionale nonché sul documento di economia e finanza regionale e sugli strumenti di programmazione generale socio-economica e di pianificazione generale territoriale della Regione; esprime, altresì, parere sulle modifiche alla presente legge e su tutte le altre questioni ad esso demandate dallo Statuto e dalla legge regionale*” ;

VISTO il proprio “*Regolamento interno*” approvato nella seduta del 15 luglio 2009;

VISTA la nota CRL.REGISTRO UFFICIALE.0028778.I.14-12-2024.h.17:48 a firma del Presidente del Consiglio regionale con la quale si rappresenta che “*l’articolo 11, comma 2, lettera a) della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche prevede il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali per le proposte di legge regionali relative alla stabilità regionale;*

VISTA la nota CRL.REGISTRO UFFICIALE.0028778.I.14-12-2024.h.17:48 con la quale il Presidente determina che, *“Poiché il Consiglio regionale è convocato per martedì 17 dicembre 2024 proprio per esaminare la proposta di legge sopra riportata, al fine di garantire la programmazione dei lavori dell’Aula, il termine per poter esprimere il previsto parere è fissato, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 e successive modifiche, in giorni tre dal ricevimento della proposta di legge regionale allegata alla presente”*;

CONSIDERATO che la IV Commissione Consiliare Permanente *“Bilancio, programmazione economico-finanziaria partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”* nella seduta del 14 dicembre 2024, ha deliberato il rinvio all’Aula della proposta di legge in esame;

VISTA la proposta di Legge regionale n. 182 del 6 dicembre 2024 *“Legge di stabilità regionale 2025”*;

CONSIDERATO che la proposta di legge di stabilità regionale 2025 definisce, ai sensi dell’art.10 della legge di contabilità regionale (l.r. n. 11/2020) e in conformità alla disciplina prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- l’art. 1 dà attuazione al comma 3 del summenzionato articolo 10 della legge di contabilità regionale¹, autorizzando gli stanziamenti disposti, per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2025-2027, con riferimento alle leggi regionali di spesa suddivise per missioni, programmi e titoli di spesa (Allegato A alla PL);

- l’art. 2 contiene disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive, ed in particolare:

- al comma 1 si precisa che le disposizioni regionali in materia di addizionale regionale all’IRPEF si applicano, per l’anno di imposta 2025, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge di stabilità regionale 2023;
- al comma 2 si prevede, per gli anni di imposta 2025 e 2026, la disapplicazione della maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile fino a 28.000,00 euro;
- il comma 3 prevede che sia allegata alla legge la tabella ricognitiva della misura dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, con l’indicazione, per ogni scaglione di reddito, dell’aliquota base e delle distinte maggiorazioni previste dalla normativa statale;

- il comma 4 dispone, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, che non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'IRAP di cui all'articolo 1, comma 174, della l.311/2004 per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), escluse le imprese sociali costituite in forma di società, sempre che il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale sia inferiore a euro 1.000.000,00;
- il comma 5 prevede che sia allegata alla legge la tabella ricognitiva della misura dell'aliquota dell'IRAP, con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota base e della maggiorazione per ogni scaglione di reddito, dell'aliquota base e della maggiorazione, previste dalla normativa statale;
- il comma 6 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, mediante il "Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito", istituito ai sensi della legge di stabilità regionale 2024, indicando la relativa dotazione finanziaria per ciascuna annualità 2025 2026, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 80 e 80 bis, della l. 191/2009. In particolare, il comma 80 della citata legge consente alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio/triennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, un disavanzo inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione dell'aliquota dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF, la riduzione delle predette maggiorazioni ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extra sanitarie riguardanti lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio regionale un gettito pari al valore medio annuo (in caso di disavanzo decrescente) o al valore massimo annuo (in caso di disavanzo non decrescente) del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio/triennio. Il comma 80 bis precisa che la destinazione del gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote può essere effettuata anche nelle annualità successive al relativo accertamento ed anche per la riduzione della pressione fiscale e la copertura degli oneri finanziari concernenti il servizio del debito relativo al settore sanitario.

- l'art. 3 detta disposizioni in materia di variazioni dei bilanci annuali degli enti e degli organismi strumentali. In particolare, attribuisce agli organi competenti dei suddetti enti ed organismi la competenza ad adottare non solo le variazioni di bilancio aventi natura compensativa nell'ambito del medesimo programma di spesa, ma anche ogni altra variazione di bilancio che risulti obbligatoria o vincolata per legge o che comunque non incida su scelte strategiche. La Giunta regionale dovrà adottare, in materia di variazioni di bilancio degli Enti, indirizzi e direttive volte a consentire una applicazione uniforme della predetta disciplina;

- l'art. 4 introduce modifiche agli articoli 9 e 10 della l.r. 9/2024. In particolare, all'articolo 9, relativo a disposizioni sugli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sulle attività afferenti al PNRR e al Piano nazionale complementare al PNRR (PNC), si introduce un'ulteriore voce di spesa, al fine di garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi di cui alla programmazione regionale unitaria per lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali nelle attività di valutazione, gestione, verifica e monitoraggio degli interventi. La modifica all'articolo 10, relativo a disposizioni in materia di finanziamento delle opere e dei lavori pubblici a valere sull'anticipazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021 – 2027, estende la deroga all'obbligo di sottoscrizione della fideiussione per il finanziamento di opere e lavori pubblici di importo superiore a 300.000 euro anche agli interventi del Piano di sviluppo e coesione della Regione Lazio e alle aree interne del Lazio;

- l'art. 5 istituisce uno specifico fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale, in modo da consentirne la gestione unitaria e integrata e favorire lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione. In particolare, è previsto che i contributi erogati dal fondo siano concessi a seguito di avvisi pubblici, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto disciplinato nel r.r. 19/2018 concernente la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale. E' prevista, altresì, la possibilità che, per le sole attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi, la Regione possa avvalersi delle proprie società in house;

- l'art. 6 prevede che la Giunta regionale, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, approvi, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma annuale degli interventi pubblici suddivisi in macro-classi settoriali. Il programma promuove interventi nel settore della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica e individua i criteri e le modalità per l'ammissione ai finanziamenti. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale approva l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento;

- l'art. 7 istituisce due fondi, uno di parte corrente e uno in conto capitale, destinati alla viabilità

rurale, per favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole. Le risorse di tali fondi sono assegnate, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, a soggetti pubblici per la realizzazione di interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade vicinali, sia classificate come tali, sia risultanti da atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori. Per la gestione degli interventi è previsto che la Regione si avvalga di ARSIAL, quale soggetto attuatore;

- l'art. 8 attribuisce ad ARSIAL, attraverso una modifica alla legge istitutiva (l.r. 2/1995), alcune

competenze relative alla ricognizione, promozione e sistemazione dei domini e beni collettivi. Nel rispetto della normativa vigente in materia, sono attribuite ad ARSIAL, in particolare, le funzioni per la realizzazione della Carta dei domini e beni collettivi della Regione, per la digitalizzazione, metadattazione e gestione della documentazione, per il rilascio dei pareri in sede di formazione degli strumenti urbanistici e delle autorizzazioni relative ai trasferimenti di diritti di uso civico, nonché per la liquidazione dei diritti di uso civico relativamente alle zone agricole previste dal piano regolatore. Sono, infine, individuate le risorse da assegnare ad ARSIAL per l'esercizio delle predette funzioni;

- l'art. 9 attraverso una modifica alla legge regionale 1/1986 in materia di usi civici, delega ai

comuni, in attuazione del d.l. 19/2024 concernente ulteriori disposizioni per l'attuazione del PNRR, la funzione amministrativa per il rilascio del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali o relative agli investimenti pubblici previsti dal legislatore statale;

- l'art. 10 introduce alcune modifiche alla legge regionale in materia di gestione delle risorse forestali (l.r. 39/2002) al fine di definire e disciplinare, in conformità alla normativa statale (d.lgs. 386/2003), l'attività vivaistica forestale, con specifico riferimento alla certificazione del materiale forestale necessario alla commercializzazione. In particolare, sono individuati i compiti della direzione regionale competente in materia di foreste ed è assegnata ad ARSIAL la funzione di autorità territoriale delegata all'espletamento delle funzioni previste dal predetto d.lgs. 386/2003, relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, anche attraverso attività di controllo, ispezioni e prelievo di campioni. Conseguentemente è modificata la legge regionale istitutiva di ARSIAL e assegna a quest'ultima le necessarie risorse;

- l'art. 11 istituisce, presso la Giunta regionale, il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica. In particolare, il Commissario, nel rispetto delle competenze del Commissario statale per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, coordina le attività relative al Piano statale straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica e quelle connesse alla realizzazione del Piano regionale interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU) e svolge il ruolo di raccordo tra le attività del Commissario statale e quelle delle strutture regionali competenti, anche formulando proposte al Presidente della Regione. Il Commissario, che dura in carica tre anni eventualmente rinnovabili, è nominato dal Presidente della Regione tra persone di comprovata esperienza in materia di gestione e controllo della fauna

selvatica, nonché di prevenzione e contenimento della peste suina. Con successiva deliberazione la Giunta regionale individua le funzioni del Commissario, gli ulteriori requisiti professionali, le risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle relative funzioni e le modalità di raccordo tra il Commissario e le competenti strutture regionali e gli enti coinvolti nell'attuazione del PRIU;

- l'art. 12 introduce, nella l.r. 2/2014, specifiche disposizioni dirette all'istituzione di un Fondo di solidarietà per la concessione di contributi economici diretti al rimborso delle spese sanitarie, mediche riabilitative e di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico sostenute dai volontari delle organizzazioni di cui all'articolo 10 della medesima legge, a seguito di infortuni subiti nello svolgimento delle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso. Le ulteriori modifiche riguardano la disposizione finanziaria e sono finalizzate alla copertura dei nuovi oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame;

- l'art. 13 contiene disposizioni varie, ed in particolare:

- commi 1 e 2 - istituiscono una voce di spesa con uno stanziamento di euro 500.000 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027 per attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere artistico-culturale in favore dei residenti nei complessi immobiliari delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER). Si rinvia ad una deliberazione della Giunta regionale la definizione delle attività, le modalità di svolgimento e i criteri per l'assegnazione delle risorse alle ATER;
- commi 3, 4 e 5 - istituiscono una voce di spesa con uno stanziamento di euro 500.000 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027 finalizzato al pagamento dei diritti di credito vantati da soggetti terzi sui beni confiscati alla criminalità organizzata, da acquisire al patrimonio indisponibile regionale per progetti di riutilizzo sociale;
- comma 6 - istituisce la voce di spesa obbligatoria con uno stanziamento di euro 100.000 a decorrere dal 2025 per le spese di missione dei componenti di organi istituzionali membri di delegazioni regionali nell'ambito della partecipazione della regione a eventi fieristici in Italia e all'estero;
- comma 7 - modifica la copertura finanziaria prevista dall'art. 11 della l.r. 19/2024 relativa all'erogazione di contributi ai consorzi di bonifica;
- comma 8 - abroga il comma 1 bis dell'articolo 62 della legge regionale sul sistema turistico laziale, (aggiunto dall'articolo 9, comma 33, lettera g) della l.r. 19/2022) relativo alla copertura delle spese di partecipazione alla fondazione Destination Management Organization (DMO) e al funzionamento della stessa, fondazione abrogata dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2023;
- comma 9 - istituisce la voce di spesa per il finanziamento delle spese in conto capitale del sistema statistico regionale con uno stanziamento di euro 90,000 per gli anni 2025-2027;

- comma 10 - istituisce la voce di spesa relativa all'affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto allo svolgimento delle attività per l'aggiornamento del Piano di sviluppo strategico della zona logistica semplificata del Tirreno centro settentrionale, con uno stanziamento di euro 400,000 per ciascuna annualità 2025 e 2026;

RICHIAMATO il proprio parere *ex art.* 11, comma 2, della l.r. 1/2007, e ss.mm., espresso in data odierna in ordine alla proposta di Delibera consiliare n. 36 del 6 dicembre 2024 concernente: “*Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale 2025 – anni 2025 – 2027*”;

CONSIDERATA la necessità di sostenere:

- la progettazione dei Comuni rispetto alle attività previste dal PNRR e dalla nuova programmazione comunitaria;
- il diritto allo studio al fine di riorganizzare e potenziare il trasporto scolastico e per l'acquisizione di nuovi spazi per lo svolgimento delle attività didattiche;
- le attività produttive e professionali ad integrazione degli interventi posti in essere dai Governi nazionale e regionale che consentano anche la possibilità di attivare, nei confronti di cittadini e imprese, forme di sgravio dal pagamento degli oneri tributari di competenza degli Enti locali;
- l'attività di programmazione, di progettazione e la realizzazione degli interventi per sostenere la ripresa economica dei territori ciò anche attraverso l'incentivazione di forme di cooperazione tra gli enti locali che esaltino la centralità degli Enti di area vasta e delle Unioni dei Comuni a partire da quelle dei Comuni montani;
- lo stanziamento previsto per la legge regionale sui piccoli Comuni, aumentandolo;
- le attività delle Unioni dei Comuni aumentando lo stanziamento da 6,3 ml a 10 ml di euro, aprendo un confronto con le Associazioni degli EE LL, ed in particolare con UNCEM Lazio, per avviare una svolta strategica per il governo dei territori interni e montani.

RITENUTO, con riferimento all'art 4:

- di dover semplificare reingegnerizzare le procedure, sia a livello di competenze regionali, sia a livello di competenze degli altri soggetti istituzionali, acquisendo tra gli altri i documenti redatti dalla cabina di regia per il PTAT – piano di assistenza tecnica per il PNRR – in cui sono già censiti una discreta quantità di processi autorizzativi;

RITENUTO, con riferimento all'art. 5:

- di riservare una quota del fondo ai comuni con meno di 5.000 abitanti, spesso penalizzati dalla mancanza di competenze progettuali;
- di prevedere un supporto tecnico e formativo per gli enti locali nella fase di progettazione;
- di integrare il fondo, anche con risorse europee, garantendo maggiore stabilità finanziaria per iniziative di medio-lungo periodo;
- di sentire il CAL prima della pubblicazione del bando, per condividere la platea dei destinatari;

RITENUTO, con riferimento all'art. 6:

- di prevedere un sistema a punteggio che favorisca i comuni con indicatori socioeconomici più deboli;
- di semplificare le procedure di accesso e di accelerare l'approvazione dei programmi;
- di istituire un osservatorio permanente per monitorare l'impatto degli investimenti, coinvolgendo i comuni beneficiari;
- di modificare il comma 2, inserendo, dopo le parole "entro il 30 giugno", le parole "sulla base delle proposte pervenute dai comuni"; e, dopo "sentita la commissione consiliare competente", le parole "ed acquisito il parere del Consiglio della autonomie locali".

RITENUTO, con riferimento all'art.7:

- di garantire un dialogo costante tra ARSIAL e i comuni per individuare priorità condivise;
- di accelerare l'assegnazione delle risorse mediante procedure semplificate;
- di integrare gli interventi con fondi europei per lo sviluppo rurale.

RITENUTO, con riferimento all'art.8:

- di chiedere l'istituzione di un fondo integrativo per sostenere i comuni nella gestione dei domini collettivi;
- di favorire la creazione di partenariati pubblico-privati per la valorizzazione del patrimonio.

RITENUTO, con riferimento all'art.9:

- di chiedere l'istituzione di un servizio di assistenza tecnica centralizzato presso la Regione;
- di prevedere percorsi formativi per i tecnici comunali.

CONSIDERATO che il fondo per il finanziamento dei sistemi culturali – sistemi bibliotecari e sistemi museali – di cui alla legge regionale 24 del 2029, ha bisogno di un significativo incremento, sia per la parte relativa alla spesa ordinaria, sia per gli interventi in conto capitale;

RITENUTO di chiedere l’inserimento di maggiori risorse a sostegno dei disabili, dei malati oncologici e delle famiglie con minori affetti da autismo;

RITENUTO di chiedere il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei piccoli comuni (L.R. 9/2020), incrementandolo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2025-2027;

RITENUTO di chiedere lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2025-2027, al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali nella realizzazione degli investimenti pubblici, promuovendo una collaborazione tra Regione, Comuni, Province, Città metropolitana di Roma, per l’attuazione degli articoli 62 e 63 del codice dei contratti pubblici, valorizzando le funzioni delle stazioni appaltanti delle Province del Lazio e della Città metropolitana di Roma a supporto dei Comuni del loro territorio;

TENUTO CONTO che in data odierna, ai sensi del comma 2 del citato articolo 18, sono stati consultati i rappresentanti delle associazioni di cui all’articolo 2, comma 4, della l.r. 1/2007;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole a maggioranza dei presenti alla proposta di Legge regionale n. 182 del 6 dicembre 2024 “*Legge di stabilità regionale 2025*”, con le raccomandazioni di cui alle premesse.

Il Presidente
Luisa Piacentini